

## ***Vega v. Tekoh*: secondo la Corte Suprema i *Miranda warnings* non sono diritto costituzionale \***

GIACOMO COTTI\*\*

---

**Nota** a Supreme Court of the United States, no. 21–499, decided June 23, 2022.

Disponibile all'indirizzo: [https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/21-499\\_gfbh.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/21-499_gfbh.pdf).

**Abstract (EN):** *With the decision in epigraph, the Supreme Court of the United States deals with its historic precedent, Miranda v. Arizona, decreeing with a majority of 6-3 that the violation of the eponymous warnings during in custody interrogation does not constitute an infringement of constitutional rights, thus barring compensation under federal law. The contribution aims to analyse the arrest, as well as the dissenting opinion, in the light of the precedents of the Court and of the debate on the famous Miranda warnings, trying to particularly highlight whether the exclusionary rule of evidence they encompass can really be considered sufficient to protect the suspect. Furthermore, an attempt will be made to trace the profound contrasts of legal policy that still today are hidden behind this very well-known procedural safeguard.*

**Keywords:** *Miranda warnings; Corte Suprema; Quinto Emendamento; diritto al silenzio; privilege against self-incrimination.*

---

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. La controversia. – 3. La decisione della Corte Suprema. – 4. I *Miranda warnings* e la loro progressiva erosione. – 5. I *Miranda warnings* sono diritto costituzionale? – 6. Alcune considerazioni finali.

**Data della pubblicazione sul sito:** 14 novembre 2022

### **Suggerimento di citazione**

G. COTTI, *Vega v. Tekoh: secondo la Corte Suprema i Miranda warnings non sono diritto costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2022. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Il presente contributo è stato valutato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento della Rivista.

\*\* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche nell'Alma mater studiorum – Università di Bologna. Indirizzo mail: [giacomo.cotti2@unibo.it](mailto:giacomo.cotti2@unibo.it).

## 1. Introduzione

Tramite la sentenza in commento la Corte Suprema degli Stati Uniti, con una *supermajority* di 6-3, ha sancito che la violazione dei c.d. *Miranda warnings* non costituisce base legale per ottenere un risarcimento ai sensi del Titolo 42 U.S. Code § 1983<sup>1</sup>. La decisione della massima magistratura americana prende una posizione netta riguardo lo spettro applicativo della storica decisione *Miranda v. Arizona*<sup>2</sup> e limita, «senza troppe cerimonie»<sup>3</sup>, il divieto di autoincriminazione forzata – consacrato nel Quinto Emendamento della Costituzione<sup>4</sup> – alla sua sola funzione profilattica, considerata quale regola di procedura penale nel diritto statunitense<sup>5</sup>.

La maggioranza in *Vega v. Tekoh*<sup>6</sup> ha infatti ritenuto che la violazione da parte di pubblici ufficiali dell’obbligo di fornire gli avvertimenti richiamati in *Miranda* all’arrestato – in favore del *privilege against compelled self-incrimination* e del diritto all’assistenza difensiva<sup>7</sup> – non darebbe luogo ad una lesione della Carta fondamentale<sup>8</sup>. In altre parole, il Governo potrebbe violare *Miranda* senza dover temere sanzione alcuna sul piano civile, giacché il rimedio volto a correggere l’omissione degli avvisi rimonderebbe al solo divieto probatorio<sup>9</sup>, sufficiente a mantenere al di fuori della cognizione del giudice dibattimentale le dichiarazioni ottenute senza le formalità di rito.

In breve, nell’esegesi della Corte, la soppressione di qualsiasi confessione ottenuta in violazione di *Miranda* basterebbe a ritenere protetto il privilegio previsto nel Quinto Emendamento<sup>10</sup>. La conseguenza interpretativa è di non poco

---

<sup>1</sup> 42 U.S. Code § 1983 - *Civil action for deprivation of rights*: «Every person who [...] subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress [...]».

<sup>2</sup> *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436 (1966).

<sup>3</sup> L. HERBERT, *Tantamount to nothing: Miranda “rights” can(not) be wronged*, in *SCOTUSblog*, 27 giugno 2022, disponibile all’indirizzo <https://www.scotusblog.com/2022/06/tantamount-to-nothing-miranda-rights-cannot-be-wronged/> (traduz. dell’autore).

<sup>4</sup> U.S. Const., Amdt. 5, secondo cui «[n]o person [...] shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself». Applicabile agli Stati per mezzo del XIV Emendamento.

<sup>5</sup> L. HERBERT, *Tantamount to nothing*, cit.

<sup>6</sup> *Vega v. Tekoh*, 597 U.S. \_\_\_\_ (2022).

<sup>7</sup> *Miranda v. Arizona*, cit., 467 ss.

<sup>8</sup> L. HERBERT, *Tantamount to nothing*, cit.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

conto: *Miranda* rilevarebbe solo sul piano del diritto probatorio in ambito penale, non assumendo il più elevato e ampio rango di parametro costituzionale sostanziale.

## 2. La controversia

Ai fini di un'analisi dell'opinione maggioritaria (e, come si vedrà, della *dissenting opinion*) occorre prender le mosse dal caso concreto.

Nel marzo del 2014 il *nursing assistant* Terence Tekoh veniva sottoposto ad interrogatorio sul suo posto di lavoro in merito alle accuse di aggressione sessuale mossegli da una paziente. In quel frangente, tuttavia, il vice sceriffo della contea di Los Angeles Carlos Vega non provvedeva ad elencare al sospettato i canonici avvisi previsti da *Miranda*, ottenendo così una dichiarazione manoscritta con la quale il paramedico porgeva le proprie scuse per aver toccato in modo inappropriato la denunciante<sup>11</sup>. Tekoh veniva dunque perseguito penalmente e, nel processo instaurato nei suoi confronti, l'accusa arrivava a produrre la confessione stragiudiziale "non-mirandizzata" (*un-Mirandized*), ritenuta ammissibile in quanto valutata *noncustodial* dal tribunale, e quindi non bisognosa degli avvertimenti<sup>12</sup>.

Assolto nel processo di merito, l'odierno *respondent* citava in giudizio Vega ed altri per danni civili, sostenendo che, secondo la giurisprudenza *Miranda*, l'interrogatorio custodiale condotto senza i previ avvisi avrebbe determinato una violazione dei suoi diritti tutelati dalla Costituzione, fra cui il diritto a non essere costretto a divenire testimone contro sé stesso<sup>13</sup>. Nel giudizio risarcitorio emergeva così il contrasto interpretativo sul fondamento costituzionale dei *Miranda warnings*. La *District Court* rifiutò infatti di istruire la giuria nel senso di ritenere che una violazione degli stessi costituisse di per sé una lesione dei diritti dell'attore, indicando invece di dover valutare se il convenuto avesse o meno costretto il primo a confessare, tenuta in considerazione la «*totality of all the surrounding circumstances*» - tra cui l'omissione degli avvisi<sup>14</sup>. Secondo il tribunale, che in ultimo rigettava la domanda del Tekoh, la sola pretermissione di *Miranda* non avrebbe infatti costituito una violazione del Quinto Emendamento, non essendo quindi risarcibile secondo la legge federale<sup>15</sup>.

Di diverso avviso si dimostrò la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il *Ninth Circuit*, la quale, adita dall'attore, ribaltò la decisione ritenendo che l'uso da parte del *prosecutor* di dichiarazioni *un-Mirandized* fornisse una base normativa sufficiente a chiedere il risarcimento dei danni civili ai sensi della Sezione 1983 U.S.

---

<sup>11</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 1 ss. *Opinion of the Court*.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Code<sup>16</sup>. In particolare, i giudici di secondo grado, pur ammettendo che la Corte Suprema avesse storicamente tenuto un atteggiamento ondivago circa la possibilità di ravvisare un'infrazione del Quinto Emendamento nella violazione di *Miranda*<sup>17</sup>, concludono affermando che la natura costituzionale dei *Miranda rights* sarebbe stata riconosciuta espressamente dalla Corte Suprema, ormai da un ventennio, in *Dickerson v. United States*<sup>18</sup>, la quale si porrebbe come precedente vincolante nel caso concreto<sup>19</sup>.

Su queste basi, i giudici del gravame ribaltavano la decisione di primo grado e rigettavano la richiesta del convenuto di *rehearing en banc*, disponendo un nuovo giudizio<sup>20</sup>. Vega a questo punto richiedeva un *writ of certiorari* alla *Supreme Court* al fine di determinare se effettivamente la mancata somministrazione degli avvisi di per sé sola potesse fondare una domanda risarcitoria ai sensi del Titolo 42 U.S. Code § 1983<sup>21</sup>.

### 3. La decisione della Corte Suprema

La *Supreme Court* oggi respinge la soluzione raggiunta dalla *Court of Appeals* per il *Ninth Circuit*, definendola una inammissibile «estensione» di *Miranda*, in definitiva «sbagliata»<sup>22</sup>. L'opinione della *supermajority* conservatrice, scritta dal giudice Samuel Alito (affiancato dal *Chief Justice* John Roberts, nonché dai *Justices* Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett), rigetta, con toni quasi «increduli»<sup>23</sup>, la possibilità che la storica sentenza del 1966 abbia mai dato adito a dubbi circa la natura essenzialmente preventiva degli avvisi<sup>24</sup>.

<sup>16</sup> *Tekoh v. County of Los Angeles*, 985 F. 3d 713 (2021).

<sup>17</sup> *Ivi*, 719-720.

<sup>18</sup> *Dickerson v. United States*, 530 U.S. 428 (2000). Per un commento da parte della dottrina italiana, cfr. V. FANCHIOTTI, *Una sentenza statunitense sul diritto di difesa: una retromarcia o tanto rumore per nulla?*, in *Foro Ambrosiano*, 1999, n. 2, pp. 234 ss.; L. MARAFIOTTI, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 427 ss. Per osservazioni della dottrina nordamericana cfr. ad es., con diversità di vedute, M. Reid, *United States v. Dickerson: Uncovering Miranda's Once Hidden and Esoteric Constitutionality*, 38 *Hous. L. Rev.* 1343, 1343 ss. (2001); Y. KAMISAR, *From Miranda to Sec. 3501 to Dickerson to...*, 99 *Mich. L. Rev.* 879, 879 ss. (2001); C.G. BATEMAN, *Dickerson v. United States: Miranda Is Deemed a Constitutional Rule, but Does It Really Matter?*, 55 *Ark. L. Rev.* 177, 177 ss. (2002).

<sup>19</sup> *Tekoh v. County of Los Angeles*, cit., 720 ss.

<sup>20</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 3 *Opinion of the Court*.

<sup>21</sup> *Ivi*, 4 *Opinion of the Court*.

<sup>22</sup> L. HERBERT, *Tantamount to nothing*, cit. (traduz. dell'autore).

<sup>23</sup> *Ibid.* (traduz. dell'autore).

<sup>24</sup> *Ibid.*

Secondo la Corte, infatti, «[a]t no point in the opinion [Miranda v. Arizona, ndr] did the Court state that a violation of its new rules constituted a violation of the Fifth Amendment right against compelled self-incrimination»<sup>25</sup>. Né le decisioni post-Miranda li avrebbero caratterizzati come qualcosa di diverso da altrettante clausole di salvaguardia del Quinto Emendamento, idonee quindi a fornire una protezione limitata alla profilassi processuale<sup>26</sup>. Nell'esegesi della Corte la lettura dei *Miranda warnings* non rappresenterebbe un autonomo diritto costituzionale dell'indagato sottoposto ad interrogatorio in *custody*, quanto piuttosto un compendio di regole di matrice giurisprudenziale volte a tutelare altri diritti (in particolare, il diritto a tacere e il *right to counsel*) durante tale atto, dimodoché contravvenire agli stessi non equivarrebbe necessariamente a infrangere la Costituzione<sup>27</sup>.

In quest'ottica è logico che la violazione della norma trovi già una congrua risposta nell'inutilizzabilità delle dichiarazioni "non-mirandizzate" all'interno del procedimento penale – un divieto probatorio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza *Miranda*<sup>28</sup>–, mentre non potrà allo stesso tempo fondare una richiesta di ristoro pecuniario poiché «there is no "right" to Miranda in the Constitution to create a Section 1983 cause of action»<sup>29</sup>.

La maggioranza giunge a questa conclusione seguendo un duplice argomento, di tipo storico e sistematico.

Innanzitutto, come si anticipava, le decisioni della Corte già avrebbero risolto il problema classificatorio, chiarendo la natura preventiva dei *warnings*. La maggioranza chiama a sostegno una pleora di precedenti che avrebbero adottato l'odierna esegesi<sup>30</sup>, tra cui, ad esempio, *New York v. Quarles*, il quale statui come gli avvisi non sarebbero stati di per sé «rights protected by the Constitution»<sup>31</sup>; e *Michigan v. Tucker*, con cui la Corte distinse la condotta della polizia posta in violazione del Quinto Emendamento da un contegno che si discostasse solo dagli "standard profilattici" stabiliti in *Miranda* per proteggere tale diritto<sup>32</sup>.

La maggioranza va però oltre, e applica al riconoscimento del rimedio civilistico quell'analisi costi-benefici che è da tempo impiegata dai *nine blackmen* come

<sup>25</sup> *Ibid.*, citando *Vega v. Tekoh*, cit., 5 *Opinion of the Court*.

<sup>26</sup> *Ibid.* Cfr. *Ivi*, 6 ss. *Opinion of the Court*.

<sup>27</sup> *Ibid.* Cfr. *Ivi*, 5 *Opinion of the Court*.

<sup>28</sup> J.M. BURNS, B.R. WILSON, *Warning You of Your Right to Remain Silent is Not a Right After All*, in *National Law Review*, 15 luglio 2022, disponibile all'indirizzo <https://www.natlawreview.com/article/warning-you-your-right-to-remain-silent-not-right-after-all>.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 6 ss. *Opinion of the Court*.

<sup>31</sup> *New York v. Quarles*, 467 U.S. 649, 654 (1984).

<sup>32</sup> *Michigan v. Tucker*, 417 U.S. 433, 445–446 (1974).

tecnica per perimetrare l'ambito applicativo di *Miranda*<sup>33</sup> (o meglio, per giustificare le restrizioni). Premesso che un simile bilanciamento di interessi fra diritti del sospettato e sicurezza collettiva non sarebbe neppure ammissibile qualora l'omissione degli avvisi equivalesse automaticamente ad una violazione del *right against compelled self-incrimination*<sup>34</sup>, la Corte evidenzia come i costi derivanti dal riconoscimento del diritto di agire in sede civile per una violazione di *Miranda* ai sensi della *Section 1983* risulterebbero significativi.

Infatti, qualsiasi vantaggio derivante dall'estensione di *Miranda* sino ad includere il diritto di agire in giudizio per danni risulterebbe sostanzialmente controbilanciato dai suoi costi. *In primis*, si darebbe luogo ad una notevole diseconomia processuale, poiché si richiederebbe ad un giudice federale o ad una giuria di valutare questioni di diritto o di fatto già decise da un tribunale statale (ad esempio, se l'indagato si trovasse o meno *in custody* al tempo dell'interrogatorio di polizia), con conseguente «*unnecessary friction*» tra i sistemi giudiziari federale e statale<sup>35</sup>.

Non solo: al giudice competente a conoscere del *tort* si porrebbero diverse questioni di rito, quali decidere se un tribunale federale che prendesse in considerazione una richiesta risarcitoria *ex* § 1983 debba restare o meno vincolato alle conclusioni fattuali del tribunale di primo grado<sup>36</sup>; se le regole di decadenza, di *plain error* e di *harmless error* debbano venir trasposte dal processo penale alla sede civile<sup>37</sup>; se i danni siano ravvisabili anche nei casi in cui la dichiarazione “non-mirandizzata” non abbia avuto alcuna influenza sull'esito del procedimento penale<sup>38</sup>.

Il vantaggio conseguibile sarebbe inoltre reso minimo dal fatto che *Miranda* e le decisioni successive, come sopra ricordato, già fornirebbero ampia tutela contro l'autoincriminazione mediante la sanzione endo-processuale della inutilizzabilità.

Una volta chiarito che la violazione di *Miranda* non equivale a ledere il Quinto Emendamento, e dato che la Corte non ravvisa alcuna ragione sufficiente ad espandere la sua tutela al piano civilistico, il giudizio dinanzi alla Corte Suprema termina con il *reversal* della decisione del *Ninth Circuit*, rinviata alla corte di merito.

---

<sup>33</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 2-3 *Syllabus*. Cfr., es., *Maryland v. Shatzer*, 559 U.S. 98, 106 (2010).

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ivi*, 15 *Opinion of the Court*.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Federal Rules of Criminal Procedure, *Rule 52. Harmless and Plain Error*.

<sup>38</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 15 *Opinion of the Court*.

#### 4. I *Miranda warnings* e la loro progressiva erosione

Probabilmente nessuna garanzia processuale risulta altrettanto radicata nella cultura popolare e giuridica americana (nonché globale)<sup>39</sup> quanto gli avvisi indicati dalla Corte Suprema in *Miranda v. Arizona*<sup>40</sup>. Nonostante siano noti a chiunque abbia una pur minima esperienza cinematografica o televisiva, vale la pena ricordarne il contenuto. Secondo quanto riconosciuto dalla Corte Suprema nella storica decisione, l'arrestato ha diritto a rimanere in silenzio, fermo restando che qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usata nei suoi confronti in dibattimento, ed ha diritto a consultare un avvocato – nominabile anche d'ufficio in caso di indigenza – durante l'interrogatorio<sup>41</sup>.

Nel caso in cui venga sentito senza il difensore, graverà quindi sull'accusa l'onere di provare che il *waiver*, ossia la rinuncia ai propri diritti effettuata dall'indagato, sia stata «*voluntary, knowing and intelligent*»<sup>42</sup>, in quanto frutto di una decisione ragionevole ed informata<sup>43</sup>. La mancata somministrazione degli avvisi fa quindi sì che le dichiarazioni successivamente rese dall'interrogato siano assistite da una presunzione di involontarietà, non potendo venir introdotte come prove in dibattimento anche laddove la confessione sia stata solo parziale o a discarico dell'imputato (nella prospettazione offerta dall'accusa)<sup>44</sup>. Non solo: nella fase del *trial* non potrà neppure venir fatta menzione da parte del *prosecutor* del ricorso alla garanzia del silenzio da parte dell'imputato, che risulterebbe altrimenti sanzionato (in via indiretta) per l'esercizio di un proprio diritto<sup>45</sup>.

Nonostante l'apparente linearità di questa cautela, problemi del tipo affrontato in *Vega* non sono nuovi nella giurisprudenza della *Supreme Court*. Infatti, dopo lo storico riconoscimento del privilegio contro l'autoincriminazione forzata in fase

---

<sup>39</sup> Tale sentenza venne percepita dalla coeva letteratura italiana come un importante sostegno al riconoscimento del diritto al silenzio, che in quegli stessi anni veniva operato per via normativa nel processo penale domestico tramite l. 5 dicembre 1969, n. 932. Cfr. V. GREVI, *Nemo tenetur se detegere: interrogatorio e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 82 ss.; M. SCAPARONE, *Common law e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 48 ss.; V. FANCHIOTTI, *Dal caso Miranda al caso Dickerson. Lo jus tacendi continua a far discutere*, in *Diritto penale e processo*, 1999, n. 4, pp. 507 ss.

<sup>40</sup> Secondo *Dickerson v. United States*, cit., 443 «*Miranda has become embedded in routine police practice to the point where the warnings have become part of our national culture.*»

<sup>41</sup> V. FANCHIOTTI, *Processo penale statunitense*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, vol. II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 811-812.

<sup>42</sup> Cfr., *ex multis*, *Colorado v. Spring*, 479 U.S. 564, 581 (1987).

<sup>43</sup> V. FANCHIOTTI, *Processo penale statunitense*, cit., pp. 811-812.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

investigativa, operato sotto la presidenza Warren, il massimo organo giudiziario americano (sotto le presidenze dei *Justices* Burger e Rehnquist) si è sforzato di contenere la *vis* espansiva di tale pronuncia<sup>46</sup> – e quindi dei diritti da essa protetti. Tale traiettoria si può leggere nella costante individuazione di limiti all’ambito applicativo di *Miranda* e nel riconoscimento di ampie eccezioni alla *exclusionary rule*<sup>47</sup>.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte si è dimostrata pronta a riconoscere anche l’*implied waiver* del diritto al silenzio<sup>48</sup>, così come ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni ottenute tramite la c.d. *two-step interrogation* – ossia durante una audizione “mirandizzata”, ancorché successiva ad un primo *questioning* privo di avvisi<sup>49</sup>.

Sul piano dell’esenzione dagli avvertimenti, invece, la Corte ha da tempo individuato spazi liberi da *Miranda* in quelle domande rientranti nella *routine* delle forze dell’ordine, come il nome ed indirizzo del sospettato<sup>50</sup> e le domande rivolte durante i *traffic stops*<sup>51</sup>, nonché in quelle richieste o perquisizioni strumentali alla tutela della sicurezza pubblica (*public safety exception*)<sup>52</sup> o del pubblico ufficiale coinvolto<sup>53</sup>, ed ancora in caso di domande poste al sospettato da un agente sotto copertura<sup>54</sup>.

Queste contropunte non sono incidentali, ma riflettono una precisa preoccupazione (quantomeno di una parte) dei supremi giudici, ossia il pericolo che un’eccessiva salvaguardia delle facoltà difensive dell’arrestato possa portare a mancate condanne, dovute all’impossibilità per gli inquirenti di ottenere confessioni<sup>55</sup>. Simili timori non hanno tardato a riflettersi in un attacco su più fronti

<sup>46</sup> L.A. LUNNEY, *The Erosion of Miranda: Stare Decisis Consequences*, 48 *Cath. U. L. Rev.* 727, 727-728 (1999).

<sup>47</sup> A.L.-T. CHOO, *The Privilege against Self-Incrimination and Criminal Justice*, Hart Publishing, Oxford, 2013, pp. 92-93.

<sup>48</sup> Cfr., es., *Bergbuis v. Thompkins*, 560 U.S. 370, 382, 388-389 (2010), secondo cui una dichiarazione del sospettato che abbia ricevuto e compreso i *warnings* sarebbe sufficiente per presumere la rinuncia alla garanzia.

<sup>49</sup> *Oregon v. Elstad*, 470 U.S. 298, 298 ss. (1985).

<sup>50</sup> *Pennsylvania v. Muniz*, 496 U.S. 582, 584 (1990).

<sup>51</sup> *Berkemer v. McCarty*, 468 U.S. 420, 437 ss. (1984).

<sup>52</sup> *New York v. Quarles*, cit., 656-658.

<sup>53</sup> *Terry v. Ohio*, 392 U.S. 1, 20-30 (1968).

<sup>54</sup> *Illinois v. Perkins*, 96 U.S. 292, 294 (1990).

<sup>55</sup> Cfr., *ex multis*, P.G. CASSELL, *The Costs of the Miranda Mandate: A Lesson in the Dangers of Inflexible, Prophylactic Supreme Court Inventions*, in *Arizona State Law Journal*, 28 *Ariz. St. L. J.* 299, 303-313 (1996).



alla tenuta di *Miranda*, espresso nell'ultimo mezzo secolo tramite tentativi di *overturning* legislativo, nonché attraverso forti critiche politiche e dottrinali<sup>56</sup>.

Infatti, già all'indomani della decisione, nel 1968, il Congresso approvò l'*Omnibus Crime Control and Safe Streets Act*<sup>57</sup>, codificando il Titolo 18 U.S.C. § 3501 (*Admissibility of confessions*) con il chiaro intento di superare il protocollo degli avvisi<sup>58</sup>. La disposizione rendeva ammissibili le dichiarazioni dell'arrestato da parte dei *federal trial judges* sol che queste fossero ritenute volontarie sulla base della totalità delle circostanze del caso, ed indipendentemente dalla somministrazione dei *warnings* – di fatto reintroducendo quell'erratico *voluntariness test* che aveva rappresentato lo standard di ammissibilità delle dichiarazioni pre-*Miranda*<sup>59</sup>.

Tale iniziativa, pienamente inserita nel clima di quella *law and order policy* che succedette alla *due process revolution* degli anni Sessanta<sup>60</sup>, trovò il proprio corrispettivo sul piano accademico, ove parte della dottrina mise in dubbio il precedente del 1966 a livello empirico, lamentandone effetti negativi in termini di *crime clearance rate*<sup>61</sup>.

### 5. I *Miranda warnings* sono diritto costituzionale?

Le preoccupazioni di politica criminale che traspaiono dalla giurisprudenza e dalla dottrina post-*Miranda* si riflettono sulla questione della costituzionalità degli avvertimenti. L'esatta natura dei *Miranda warnings* ha infatti da sempre dato luogo ad accese dispute in dottrina e giurisprudenza<sup>62</sup>.

Ricapitolando, secondo una prima impostazione (oggi sposata espressamente dalla Corte Suprema) l'obbligo di fornire gli avvertimenti sarebbe null'altro che una *prophylactic rule*, ossia una regola d'esclusione probatoria nata per elaborazione giurisprudenziale, il cui scopo sarebbe quello di offrire una difesa

<sup>56</sup> B.B. DONALD, N. LANGSTON, *Fifty Years Later and Miranda Still Leaves Us with Questions*, 50 *Tex. Tech L. Rev.* 1, 2 (2017).

<sup>57</sup> *Omnibus Crime Control and Safe Streets Act*, Pub. L. 90-351, June 19, 1968.

<sup>58</sup> M. MIRAGLIA, *Garanzie costituzionali nel processo statunitense*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 41-42.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Per un approfondimento, cfr. V. FANCHIOTTI, *Lineamenti del processo penale statunitense*, Giappichelli, Torino, 1987, pp. 7 ss.

<sup>61</sup> Per tale visione critica cfr., es., P.G. CASSELL, R. FOWLES, *Still Handcuffing the Cops? A Review of Fifty Years of Empirical Evidence of Miranda's Harmful Effects on Law Enforcement*, 97 *Bost. U. L. Rev.* 685, 687 ss. (2017).

<sup>62</sup> L.A. LUNNEY, cit., 729.

anticipata ad altri diritti costituzionali – suscettibile perciò di venir violata senza ledere necessariamente e direttamente la Costituzione<sup>63</sup>.

Per un diverso approccio, la lettura dei *warnings* rappresenterebbe invece una vera e propria *constitutional rule*, richiesta dalla Carta fondamentale come espressione del diritto a non contribuire alla propria incriminazione e del *right to counsel*, tanto da risultare insensibile a tentativi di superamento da parte del legislatore federale<sup>64</sup>.

Un terzo orientamento, ancor più radicalmente, obietta sui termini stessi della contrapposizione, rifiutando la rigida dicotomia tra regole di profilassi e norme costituzionali<sup>65</sup>.

Questi apparenti «giochi di parole»<sup>66</sup> tradiscono un'incertezza di fondo circa il modo di intendere la natura degli avvertimenti prescritti in *Miranda*. Le difficoltà tassonomiche altro non sono, infatti, che il riflesso della diversa coerenza che si intende attribuire agli avvisi, a sua volta conseguente all'opzione che si presceglie circa la loro collocazione nella gerarchia delle fonti<sup>67</sup>.

La questione non è stata affrontata compiutamente nella giurisprudenza della Corte. Difatti, né la Burger né la Rehnquist Court si sono dimostrate disposte a portare il dibattito alle estreme conseguenze, poiché ciò avrebbe richiesto di rispondere ad una spinosa domanda: con quale autorità può la Corte Suprema imporre ai singoli Stati dell'Unione di dar applicazione a *Miranda*, e impedire al legislatore federale di abrogarla, se gli omonimi avvisi non hanno un fondamento costituzionale?<sup>68</sup>

Il dilemma può essere così riassunto: se gli avvertimenti delineati dalla Corte Suprema originano dall'interpretazione della Carta fondamentale, al Congresso mancherebbe il potere di superarli; se *Miranda* è solo una regola di profilassi non costituzionalmente fondata, allora il potere legislativo ben potrebbe sostituire al

---

<sup>63</sup> Cfr., *ex multis*, J.D. GRANO, *Miranda's Constitutional Difficulties: A Reply to Professor Schulhofer*, 55 *U. Chi. L. Rev.* 174, 176–177 (1988). La nozione stessa di “*prophylactic rule*” è da tempo oggetto di dibattito nella dottrina nordamericana circa la sua estensione e legittimità. Cfr., *es.*, B.K. LANDSBERG, *Safeguarding Constitutional Rights: The Uses and Limits of Prophylactic Rules*, in *Tennessee Law Review*, 66 *Tenn. L. Rev.* 925, 926 ss. (1999).

<sup>64</sup> *Dickerson v. United States*, *cit.*, 444.

<sup>65</sup> Cfr., *es.*, J.T. PARRY, *Constitutional Interpretation, Coercive Interrogation, and Civil Rights Litigation After Chavez v. Martinez*, 39 *Ga. L. Rev.* 733, 786 (2005); D.A. STRAUSS, *Miranda, the Constitution, and Congress*, 99 *Mich. L. Rev.* 958, 960 (2001).

<sup>66</sup> *Tekoh v. County of Los Angeles. Ninth Circuit Denies Rehearing En Banc to Consider Whether a Miranda Violation Can Give Rise to a Claim under § 1983*, 135 *Harv. L. Rev.* 1496 (2022), disponibile all'indirizzo <https://harvardlawreview.org/2022/03/tekoh-v-county-of-los-angeles/> (traduz. dell'autore).

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> L.A. LUNNEY, *cit.*, 749.

precedente la propria disciplina anche *in malam partem*, aprendo però lo scontro con il potere giudiziario sulla sopra evidenziata «*underlying constitutional issue*»<sup>69</sup>.

Proprio questa è la critica che si legge tra le righe della *dissenting opinion* redatta dalla *minority* liberale della Corte in *Vega*. I giudici Kagan (estensore), Breyer e Sotomayor sono apparsi quasi «confusi» dall'opinione della maggioranza<sup>70</sup>, dato che i membri della Corte si sono dimostrati «tutti sostanzialmente d'accordo» con le premesse giuridiche di *Miranda*<sup>71</sup>: ossia, che essa garantisce un diritto protetto dalla Costituzione; che riconosce all'imputato un «*legally enforceable entitlement – in a word, a right – to have his confession excluded*»<sup>72</sup>; che si tratta di una decisione di origine costituzionale ricognitiva di un livello «minimo costituzionale»<sup>73</sup> di salvaguardia d'un diritto (al silenzio e all'assistenza legale), non abrogabile da parte del legislatore<sup>74</sup>; che, in definitiva, fornisce «*constitutional guidelines*» per le corti e le *law enforcement agencies*<sup>75</sup>. Proprio per non smentire queste premesse, la questione posta sul tavolo – se *Miranda* sia un diritto garantito dalla Costituzione – avrebbe dovuto esser risolta in senso affermativo<sup>76</sup>, avendo la stessa Corte già riconosciuto il suo precedente del 1966, in *Dickerson*, come «sculpto nella pietra costituzionale»<sup>77</sup>.

Quest'ultima pronuncia, più volte menzionata in *Vega*, occupa infatti un ruolo chiave nell'esame della natura dei *warnings*. Grazie all'invocazione del loro contenuto sovra-legale, la Corte Suprema, nella decisione del 2000, ha potuto ritenere incostituzionale quel § 3501 dello U.S. Code come modificato dall'*Omnibus Crime Control and Safe Streets Act*, salvaguardando la tenuta del proprio precedente<sup>78</sup>. Secondo tale arresto, infatti, le regole di *Miranda* sarebbero da ritenere diritto costituzionale - al punto che il Congresso non avrebbe l'autorità di introdurre per via normativa cautele di grado inferiore a quanto riconosciuto nella sentenza del 1966<sup>79</sup>. Per l'effetto, nel caso odierno la violazione dei noti avvisi

---

<sup>69</sup> *Ivi*, 750.

<sup>70</sup> L. HERBERT, *Tantamount to nothing*, cit. (traduz. dell'autore).

<sup>71</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 4 Kagan J., *dissenting*, (traduz. dell'autore).

<sup>72</sup> *Ivi*, 5.

<sup>73</sup> *Ivi*, 3 (traduz. dell'autore).

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ivi*, 2.

<sup>76</sup> L. HERBERT, *Tantamount to nothing*, cit.

<sup>77</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 4 Kagan J., *dissenting* (traduz. dell'autore).

<sup>78</sup> G.C. THOMAS III, R.A. LEO, *The Effects of Miranda v. Arizona: Embedded in Our National Culture*, 29 *Crime & Just.* 203, 205-206 (2002).

<sup>79</sup> *Dickerson v. United States*, cit., 429, 432, 437 ss.

integrerebbe quella privazione di «rights [...] secured by the Constitution» richiesta per ottenere una riparazione pecuniaria<sup>80</sup>.

La portata di *Dickerson* non può esser facilmente sminuita, come pure appare nell'opinione maggioritaria: non solo quella di “regola costituzionale” è l'interpretazione dei *warnings* più fedele alla lettera degli stessi delineata in *Miranda* – essendo sufficiente un primo sguardo a tale pronuncia per rendersi conto di come la Warren Court intendesse fare applicazione diretta del privilegio contro l'autoincriminazione<sup>81</sup> –, ma anche la più confacente al principio dello *stare decisis*<sup>82</sup>.

Senza pretesa di esaustività, si rammenta come il precedente vincolante sia il fulcro degli ordinamenti di *common law*, poiché garantisce ad un sistema normativo *judge-made* quella costanza d'interpretazione necessaria a far ritenere i principi fondamentali basati non già sulle inclinazioni dei singoli magistrati o delle singole Corti, quanto piuttosto sulla legge in sé<sup>83</sup>. Naturalmente, il principio di *stare decisis* non preclude l'*overturning* del precedente, ma lo limita a casi stringenti<sup>84</sup>.

È pur vero che la massima corte americana ha storicamente dimostrato di non farsi condizionare troppo dai propri precedenti, superandoli quando necessario<sup>85</sup>. Ma questa osservazione non cambia la tecnica decisionale: se *Dickerson* e *Miranda* sono ancora oggi da ritenersi *good law* – e l'opinione maggioritaria non fornisce indicazioni in senso contrario –, allora questi sono *binding precedents* nel caso di specie e, per l'effetto, dalla natura costituzionale dei *warnings* dovrebbe discendere la risarcibilità della violazione di *Miranda* ai sensi della *Section 1983*. Se invece tale dottrina non è più da ritenere attuale perché, in ipotesi, errata, «*unworkable or [...] badly reasoned*»<sup>86</sup>, ben avrebbe potuto la Corte procedere all'*overruling*, a patto di giustificare adeguatamente e, va detto, assumendosene la responsabilità.

D'altro canto, la tesi della maggioranza prova troppo: ritenere la violazione di *Miranda* esclusa dall'ambito applicativo del Titolo 42 U.S. Code § 1983 ove prescrive una riparazione per la «*deprivation of [...] rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws [...]*» significherebbe infatti ritenere non solo che i *warnings* non abbiano valore costituzionale (*Constitution*),

<sup>80</sup> Come affermato peraltro dalla Corte d'Appello in *Tekoh v. County of Los Angeles*, cit., 720.

<sup>81</sup> Cfr. in particolare *Miranda v. Arizona*, cit., 442, 444, 458 ss.

<sup>82</sup> G. STANZIONE, *Autoincriminazione e diritto al silenzio. Le esperienze italiana, francese e inglese*, Cedam, Assago – Padova, 2017, pp. 207-208, nota 14.

<sup>83</sup> J.M. BURNS, B.R. WILSON, *Warning You of Your Right to Remain Silent is Not a Right After All*, cit. Cfr., *ex multis*, *Vasquez v. Hillery*, 474 U.S. 254, 265–266 (1986).

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Sono 145 i casi di *overruling* dal 1789 al 2022.

<sup>86</sup> Cfr., *ex multis*, *Seminole Tribe of Florida v. Florida*, 517 U.S. 44, 63 (1996).

ma neppure normativo-primario (*laws*), di fatto disattendendo la loro vincolatività per i destinatari del comando.

Del pari, ritenere che la risarcibilità delle violazioni possa esser assoggettata ad un bilanciamento di costi e benefici (come suggerito in nota dai giudici maggioritari)<sup>87</sup>, al pari delle altre applicazioni di *Miranda*, sconterebbe non solo l'ambiguità di affidare il rimedio civilistico alla valutazione discrezionale del giudice<sup>88</sup>, ma contraddirebbe anche il chiaro tenore della Sezione 1983, che la stessa Corte ha in passato ammesso ricomprendere qualunque "diritto" in senso ampio, ossia «*anything that creates specific "obligations binding on [a] governmental unit" that an individual may ask the judiciary to enforce*<sup>89</sup>».

## 6. Alcune considerazioni finali

A sommo avviso di chi scrive, quindi, la *dissenting opinion* si mostra più aderente alla lettera e allo spirito di *Miranda* di quanto non faccia la decisione della *supermajority*, evidentemente preoccupata del contenzioso che sarebbe probabilmente scaturito da una decisione favorevole al *respondent*. Il "pericolo" che, in casi analoghi, la riconosciuta estensione della *liability* potesse portare i pubblici ufficiali ad investigazioni meno efficaci - dovute al timore di azioni risarcitorie - e gravare eccessivamente sui budget della polizia è stato infatti messo in luce, con preoccupazione, dall'*amicus brief* presentato in favore del *petitioner* dalla *National Association of Police Organizations*<sup>90</sup>.

Alcune ulteriori considerazioni potrebbero però militare in favore del riconoscimento di un rimedio risarcitorio per violazione degli avvisi.

In primo luogo, la tutela di *Miranda* non dovrebbe ritenersi limitata al solo diritto delle prove<sup>91</sup>. I *dissenting judges* sottolineano infatti come la storica pronuncia del 1966 sia intervenuta ad elevare lo standard di correttezza in cui viene

<sup>87</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 14 note 6 *Opinion of the Court*.

<sup>88</sup> THE FEDERALIST SOCIETY, *Courthouse Steps Decision: Vega v. Tekoh*, in *YouTube*, 6 luglio 2022, disponibile all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=Rk6-XYNxCso>.

<sup>89</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 2 Kagan J., *dissenting*.

<sup>90</sup> *Brief Of Amicus Curiae National Association Of Police Organizations In Support Of Petitioner* 4-11, 3 novembre 2021, disponibile all'indirizzo [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-499/198646/20211103145707255\\_21-499%20NAPO%20Tekoh%20Amicus%20Final.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-499/198646/20211103145707255_21-499%20NAPO%20Tekoh%20Amicus%20Final.pdf).

<sup>91</sup> Desta peraltro meraviglia la distinzione tra prove penali e prove civili che la *majority* sembra indicare, quando il regime dell'*evidence* dovrebbe invece essere il medesimo nei due ambiti giurisdizionali – eccezion fatta per lo standard di giudizio (*beyond any reasonable doubt* in sede penale, *preponderance of evidence* in sede civile).

posto in essere l'interrogatorio<sup>92</sup>, ossia quel segmento procedimentale in cui più forte è la soggezione dell'individuo all'autorità. In un ordinamento penale, quello nordamericano, che concepiva (e concepisce) in via assolutamente prevalente il *questioning* come momento investigativo e non già difensivo<sup>93</sup>, le domande venivano rivolte in una *police-dominated atmosphere*, un clima intrinsecamente coercitivo nel quale spesso avvenivano vessazioni (fisiche e) psicologiche sull'arrestato finalizzate a carpirne la confessione<sup>94</sup>.

*Miranda*, ancorché indirettamente<sup>95</sup>, ha dato una risposta a questi abusi: non solo escludendo dalla piattaforma decisionale del *trial* le dichiarazioni ottenute senza gli avvisi sui diritti costituzionali, ma anche contribuendo nel tempo ad innalzare lo standard di professionalità degli apparati investigativi<sup>96</sup> e a diminuire il rischio di *wrongful convictions*, che spesso traggono origine proprio da false confessioni<sup>97</sup>. La somministrazione degli avvertimenti, quindi, non è solo prodromica alla selezione delle dichiarazioni che potranno transitare in dibattimento, ma serve, ancor prima, a riequilibrare il più possibile la fisiologica asimmetria tra indagato e inquirenti che si verifica durante l'interrogatorio<sup>98</sup>, garantendo il rispetto dell'individuo nella sua integrità (fisica e) morale.

Queste considerazioni assumono ancora più rilievo se calate nello specifico contesto del processo penale statunitense. Il rimedio invocato dalla maggioranza, ossia la sola soppressione delle dichiarazioni "non-mirandizzate" in dibattimento, il più delle volte potrebbe non essere neppure invocabile, se si pone mente al fatto che nel sistema giudiziario americano più del novanta per cento dei procedimenti penali termina senza giungere alla fase del *trial*, venendo definito tramite pratiche negoziali che suppongono un'ammissione di colpevolezza<sup>99</sup>. In questo quadro, la lettura degli avvisi e la protezione dello *ius tacendi* già in fase investigativa appaiono cruciali, dato che l'infrazione delle garanzie previste a favore dell'indagato può

---

<sup>92</sup> *Ivi*, 1 Kagan J., *dissenting*.

<sup>93</sup> V. FANCHIOTTI, *Processo penale statunitense*, cit., p. 813.

<sup>94</sup> Esplicitamente menzionate in *Miranda v. Arizona*, cit., 446, ossia «*beatings, hanging, whipping [...] sustained and protracted questioning incommunicado in order to extort confessions.*»

<sup>95</sup> G.C. THOMAS III, R.A. LEO, *The Effects of Miranda v. Arizona*, cit., 220-221.

<sup>96</sup> G.M. CAPLAN, *Questioning Miranda*, 38 *Vand. L. Rev.* 1417, 1444 (1985).

<sup>97</sup> Come messo in luce dal *Brief Of False Confession And Wrongful Conviction Scholars As Amici Curiae In Support Of Respondent* 5, 6 aprile 2022, disponibile all'indirizzo [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-499/220441/20220406144719696\\_Vega%20Amicus%20Brief.04-06-22.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-499/220441/20220406144719696_Vega%20Amicus%20Brief.04-06-22.pdf), «*[f]here is an inexorable connection between false confessions and wrongful convictions.*»

<sup>98</sup> G.C. THOMAS III, R.A. LEO, *The Effects of Miranda v. Arizona*, cit., 221.

<sup>99</sup> V. FANCHIOTTI, *Processo penale statunitense*, cit., p. 813.

giocare un ruolo decisivo nello spingere il *prosecutor* a negoziare la pena e, contemporaneamente, nel determinare la «forza contrattuale dell'imputato»<sup>100</sup>.

In breve, molte violazioni di *Miranda*, in assenza quantomeno di un ristoro pecuniario, sarebbero destinate a rimanere del tutto prive di sanzione (come del resto avvenuto proprio nel caso in commento).

Alla luce di quanto esposto, la possibilità di promuovere una *lawsuit* – quantomeno laddove nessun altro rimedio risulti accessibile – potrebbe da una parte fornire una tutela minima al diritto al silenzio e agli altri diritti costituzionali potenzialmente coinvolti nell'interrogatorio (es. *due process*<sup>101</sup>, divieto di trattamento *cruel and unusual*)<sup>102</sup>, ed allo stesso tempo indurre gli inquirenti ad una “spontanea” osservanza dei *warnings*<sup>103</sup>. D'altronde la stessa maggioranza in *Vega*, nell'ultimo inciso della propria opinione, sembra ammettere una simile ipotesi, ove riconosce che in non meglio chiarite «*unusual circumstances*» la regola di esclusione probatoria potrebbe non essere sufficiente a rimediare alla violazione del divieto probatorio<sup>104</sup>.

Un ulteriore argomento può poi essere speso in favore di questa soluzione, e riguarda quella analisi costi-benefici che la Suprema Corte da circa mezzo secolo impiega per valutare l'ambito applicativo di *Miranda*. Un tale bilanciamento viene storicamente operato tenendo in considerazione una rigida dicotomia tra *public safety* e diritti individuali, in cui le esigenze di prevenzione e repressione del crimine si pongono in alternativa alle garanzie del sospettato, spesso viste come ostacoli all'accertamento del fatto. Se anche si accedesse al ragionamento secondo cui gli avvisi sarebbero mere regole di profilassi, si potrebbe comunque sostenere che esse non rappresentino quella «*carefully crafted balance designed to fully protect both the defendant's and society's interest [...]*»<sup>105</sup>, come la maggioranza in *Vega* ha invece ritenuto. La Corte Suprema non annovera infatti tra i costi sociali il

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> U.S. Const., Amdt. 14.

<sup>102</sup> *Ivi*, Amdt. 8. In relazione alle pratiche di *coercive interrogation*, cfr. A.N. GUIORA, *Constitutional Limits on Coercive Interrogation*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

<sup>103</sup> B. HOLLAND, *Constitutional Rights Versus Constitutional Rules: Does a Miranda Violation Alone Establish a Federal Civil Rights Claim?*, 49.7 *A.B.A. Supreme Court Preview Journal* 22 (2022), *Gonzaga University School of Law Research Paper Forthcoming*, disponibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=4083307>.

<sup>104</sup> *Vega v. Tekoh*, cit., 15-16 *Opinion of the Court*.

<sup>105</sup> P.G. CASSELL, *Balanced Approaches to the False Confession Problem: A Brief Comment on Ofshe, Leo, and Alschuler*, 74 *Denv. U. L. Rev.* 1123, 1124 (1997), che cita *Moran v. Burbine*, 475 U.S. 412, 433 note 4 (1986).

discredito che l'impiego di sotterfugi e inganni (tra cui gli aggiramenti di *Miranda*) getta sulle forze dell'ordine e sul più ampio sistema penale<sup>106</sup>.

Occorrerebbe, come pure è stato notato, un cambio di paradigma, che consideri nella più ampia nozione di sicurezza pubblica anche la c.d. *procedural justice*<sup>107</sup>. Proprio questa innovazione viene individuata nel *Final Report* della *Task Force on 21st Century Policing* quale viatico per costruire fiducia e legittimazione tra società civile e forze dell'ordine<sup>108</sup>. Senza poter oltre affrontare l'argomento, preme solo sottolinearne il messaggio, ossia che la forma procedimentale è anche sostanza: «*[i]f legal authorities exercise their authority fairly, they build legitimacy and increase both willing deference to rules and the decisions of the police and courts, as well as the motivation to help with the task of maintaining social order in the community*»<sup>109</sup>.

In quest'ottica, ammettere una tutela risarcitoria quale *last resort* in caso di violazione degli avvertimenti ben potrebbe contribuire a migliorare la *accountability* delle forze dell'ordine, a sua volta facilitando l'edificazione di quella giustizia procedurale di cui potrebbe beneficiare la società nel suo complesso.

Questo elaborato non pretende certo di esaurire il dibattito attorno al *privilege against self-incrimination*. Nondimeno, gli elementi evidenziati permettono un'osservazione: poche pronunce giurisprudenziali toccano così tanto i gangli vitali della politica del diritto americano come *Miranda*<sup>110</sup>.

Così come non è difficile leggere una connessione tra la fine della *Warren Court* e la progressiva erosione di questo *landmark case*, parlato da una *law and order policy* inaugurata sotto la presidenza di Richard Nixon – ed opportunamente interpretata dai suoi numerosi (ben quattro) *appointees* alla Corte Suprema<sup>111</sup> –, allo stesso modo non sfugge il collegamento fra il formarsi di una compatta *supermajority* conservatrice – sorta con la nomina di Amy Coney Barrett al posto

<sup>106</sup> M. ETIENNE, R. MCADAMS, *Police Deception in Interrogation as a Problem of Procedural Legitimacy*, 54 *Tex. Tech L. Rev.* 21, 32 (2021).

<sup>107</sup> *Ivi*, 22 ss.

<sup>108</sup> PRESIDENT'S TASK FORCE ON 21ST CENTURY POLICING, *Final Report of the President's Task Force on 21st Century Policing*, Office of Community Oriented Policing Services, Washington, DC, 2015, disponibile all'indirizzo [https://cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/taskforce\\_finalreport.pdf](https://cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/taskforce_finalreport.pdf).

<sup>109</sup> T.R. TYLER ET AL., *Psychology of Procedural Justice and Cooperation*, in G. BRUINSMAN, D. WEISBURD (eds.), *Encyclopedia Of Criminology And Criminal Justice*, Springer, New York, 2014, p. 4011.

<sup>110</sup> Cfr. R.A. LEO, *The Impact of Miranda Revisited*, 86 *J. Crim. L. & Criminology* 621, 622 (1995-1996), che sottolinea l'intensità del dibattito politico, popolare e accademico sorto attorno alla decisione.

<sup>111</sup> J. DRESSLER, *Miranda v. Arizona: Be Grateful for Small Favors*, 50 *Tex. Tech L. Rev.* 51, 54 ss. (2017).



della defunta Ruth Bader Ginsburg – e la volontà odierna di contenere la tutela del diritto al silenzio, ancorché sul piano risarcitorio.

A modesto avviso di chi scrive, tuttavia, *Miranda* rappresenta una conquista di civiltà giuridica che non può venir superata senza un espresso e giustificato *overruling*<sup>112</sup> – a meno di non voler rischiare la delegittimazione della Corte e del suo modo di operare.

---

<sup>112</sup> Cfr. L.A. LUNNEY, cit., 800.